



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Delibera n. 20

Seduta del 20 dicembre 2019

### CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

**Oggetto:** Art. 66, 67 e 68 del d.lgs. 152/2006. Adozione del progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio toscano.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte terza - sezione I, recante "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione";

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO**, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)";
- al comma 4 prevede che "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità";
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche CIP) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico "a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (...); b) individua tempi e modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

*l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci*";

- al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)"*;

**VISTO** l'art. 64 del decreto legislativo n. 152/2006 ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale che comprende il bacino del fiume Arno, il bacino del fiume Serchio, il bacino del fiume Magra nonché i bacini regionali della Toscana e della Liguria;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 recante *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

**VISTO** l'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *"Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale"* ai sensi del quale *"il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"*;

**VISTO** l'articolo 67 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che prevede che *"nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65 comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime"* e comma 7 ai sensi del quale *"in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"*;

**VISTO** l'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ai sensi del quale *"1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e sono adottati con le modalità di cui all'art. 66. 2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano. 3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le provincie ed i comuni interessati, unitamente alla regione e a un rappresentante dell'Autorità di bacino. 4. La conferenza di cui al comma 3 esprime il parere sul*



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

*progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche"*

**VISTO** l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

**VISTO, QUINDI**, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante *"Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed in particolare l'art. 1 comma 1 ai sensi del quale *"le Autorità di bacino (...) adottano piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 183/1989 (...)";*

**VISTI** i Piani stralcio di bacino vigenti nel territorio del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, ed in particolare i Piani stralcio di assetto idrogeologico (PAI) relativi alla gestione della pericolosità da dissesti di natura geomorfologica;

**CONSIDERATO CHE** tali Piani presentano differenti impostazioni tecniche e normative, in quanto prodotti da diverse Autorità di bacino che operavano sul territorio ai sensi della 183/1989, con la conseguenza che sulla stessa tematica sul territorio del distretto risultano ancora oggi vigenti quadri conoscitivi e regole molto diverse tra loro;

**RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO** avviare, nelle more dell'approvazione di un nuovo piano di bacino distrettuale, un processo di revisione e variante avente ad oggetto alcuni strumenti di pianificazione di assetto idrogeologico in materia di pericolosità e dissesti di natura geomorfologica vigenti sul territorio, al fine di garantire la massima coerenza possibile anche nella gestione di tali problematiche, iniziando ad uniformare nel distretto idrografico la disciplina di piano e il quadro conoscitivo;

**RITENUTO, QUINDI**, di procedere all'elaborazione di un progetto di piano di bacino distrettuale, stralcio per l'assetto idrogeologico costituente variante generale ai vigenti Piani stralcio Assetto Idrogeologico dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, finalizzato alla revisione del quadro normativo e delle classi di pericolosità ai fini della loro integrazione a scala territoriale distrettuale;

**RITENUTO CHE** tale processo, avviato in via preliminare sul territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, nei quali, già per quanto riguarda la pericolosità da alluvione, sono stati uniformati i quadri conoscitivi e le regole normative, possa costituire al contempo una sperimentazione, laddove ne ricorrano le condizioni, per l'eventuale successiva estensione ai bacini regionali della Liguria e al bacino del Magra;

**VISTO** il progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana, disponibile sul sito del distretto alla pagina [www.appenninosettentrionale.it](http://www.appenninosettentrionale.it);

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nelle sedute del 21 novembre e 5 dicembre 2019;

**VISTO** il verbale della seduta del 20 dicembre 2019 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Tutto ciò visto e considerato

### DELIBERA

**ARTICOLO 1** - Ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del d.lgs. 152/2006 è adottato il *“Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana”*.

**ARTICOLO 2** - Il *“Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana”* di cui all'articolo 1 è costituito dai seguenti elaborati:

- a. Relazione generale
- b. Disciplina di piano
- c. Mappe di pericolosità da dissesti di natura geomorfologica (in formato digitale).

La documentazione di Piano è pubblicata sul sito dell'Autorità di bacino distrettuale alla pagina [www.appenninosettentrionale.it](http://www.appenninosettentrionale.it)

**ARTICOLO 3** - Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza:

- fornisce alla Regione Toscana il proprio supporto per il tempestivo avvio della procedura di cui all'art. 68 comma 3 del decreto legislativo 152/2006, funzionale all'espressione del parere di cui al successivo comma 4;
- procede al riesame e all'aggiornamento delle mappe di pericolosità del progetto ai sensi dell'art. 15 della disciplina di Piano secondo un programma annuale di riesame, approvato con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa;
- procede contestualmente all'aggiornamento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti, con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, definendo d'intesa con la regione toscana adeguate forme di pubblicità degli aggiornamenti compiuti.

**ARTICOLO 4** - Ai fini di garantire l'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento di cui all'articolo 3 della presente deliberazione, l'art. 15 della disciplina di Piano è adottato come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entra immediatamente in vigore con l'adozione del *“Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana”*;

**ARTICOLO 5** - Ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 21-bis della legge 241/1990, è disposta la pubblicazione della notizia di adozione del *“Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana”* nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità, affinché chiunque sia interessato possa prendere



## Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

visione, consultare la documentazione e presentare osservazioni. Nell'avviso si provvede a comunicare la contestuale adozione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 4.

**ARTICOLO 6** - Al fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza, diffusione di informazioni e partecipazione è disposto che il *"Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana"* e la relativa documentazione siano pubblicati sul sito web istituzionale e depositati presso l'Autorità di bacino a scopo di consultazione per la durata di 45 giorni decorrenti dalla pubblicazione della notizia di avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale. Le osservazioni potranno essere inoltrate nei 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di consultazione.

**ARTICOLO 7** - Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino è incaricato di provvedere ad assicurare adeguate forme di pubblicità del presente atto, garantendo al contempo l'attuazione di quanto previsto all'art. 3.

Roma, 20 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
Il Sottosegretario di Stato  
(Roberto Morassut)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Lucchesi)